



Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale

N. 18 del 01/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Il giorno uno del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, nel Palazzo della Provincia di Sassari,

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del **Segretario Generale, Dott.ssa Marina Piras**, ha approvato con i poteri del Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del **Settore VIABILITA' NORD OVEST**, n. **2021/375** del **28/05/2021**, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847 sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede che il canone sia disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel quale cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento sull'occupazione di spazi ed aree stradali ed applicazione del relativo canone - Approvazione modifica art. 39 "Occupazioni abusive" approvato, da ultimo, con delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 28/03/2014;
- Determinazione delle tariffe per il rilascio di autorizzazioni alla posa di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali approvata con Delibera dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 45 del 05/07/2016;
- Determinazione delle tariffe del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) approvata con Delibera dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri della Giunta Provinciale n.46 del 05/07/2016.

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo la quale il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

VISTO il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale allegato alla presente proposta;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

Dato atto che la Provincia di Sassari, con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.45 e 46 del 05/07/2016 assunta con i poteri della Giunta Provinciale ha riapprovato le tariffe per il rilascio di autorizzazioni alla posa di mezzi pubblicitari sulle strade provinciali e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in seguito all'unificazione della Provincia di Sassari e la ex Provincia di Olbia Tempio, e che detta disposizione è stata prorogata di anno in anno.

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
 - il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2021 n. 56 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021".
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in tema di potestà regolamentare delle province e dei comuni in materia di entrate, anche tributarie;

- la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.6 del 18 febbraio 2021, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, co, comprensivo dei relativi allegati;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marina Piras

L'Amministratore Straordinario
Pietro Fois



Provincia di Sassari

VIABILITA' NORD OVEST

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione all'Amministratore Straordinario n. 2021/375 del 28/05/2021, avente per oggetto:

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

Data **28/05/2021**

IL DIRIGENTE
MILIA GIOVANNI



Provincia di Sassari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla proposta di deliberazione all' **Amministratore con i poteri del Consiglio** n. **2021/375** del 28/05/2021 avente per oggetto **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021** a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente VIABILITA' NORD OVEST .

Si attesta che il presente atto non ha implicazioni contabili e finanziarie.

Data 28/05/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**
F.to Dott.ssa Silvia Soggia



Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n° _____ del _____

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Presupposto del canone

Articolo 3 Concessioni autorizzazioni nullosta

Articolo 4 Occupazioni permanenti e temporanee

Articolo 5 Occupazioni d'urgenza

Articolo 6 Occupazioni abusive

Articolo 7 Casi particolari

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

Articolo 8 Istanza

Articolo 9 Spese di istruttoria

Articolo 10 Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande

Articolo 11 Cauzione

Articolo 12 Convenzioni

Articolo 13 Provvedimenti di concessione, autorizzazione e nullaosta e loro durata

Articolo 14 Disciplinare

Articolo 15 Titolarità

Articolo 16 Obblighi del concessionario

Articolo 17 Voltura

Articolo 18 Rinnovo e Proroga

Articolo 19 Rinuncia

Articolo 20 Modifica, sospensione e revoca

Articolo 21 Decadenza

Articolo 22 Controlli - Accertamento delle occupazioni abusive

TITOLO III

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(CANONE)

Articolo 23 Oggetto del canone

Articolo 24 Criteri per la determinazione delle tariffe annuali

Articolo 25 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 26 Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Articolo 27 Coefficienti relativi al valore economico dell'area

Articolo 28 Determinazione del canone

Articolo 29 Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi (c. 831 L.160/2019)

Articolo 30 Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo pubblico

Articolo 31 Esenzioni dal canone di esposizione pubblicitaria

Articolo 32 Riduzioni del canone

Articolo 33 Soggetti passivi

Articolo 34 Versamento del canone

Articolo 35 Sanzioni e indennità

Articolo 36 Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 37 Rimborsi

Articolo 38 Affidamento del servizio

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39 Disposizioni finali

ALLEGATO

NORME TECNICHE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato "canone", istituito dalla Provincia di Sassari ai sensi dell'art.1, dal comma 816 al comma 847, della Legge n.160/2019 in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada e comunque di ogni canone ricognitorio o concessorio previsto da norma di legge o dai regolamenti provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il presente regolamento contiene altresì i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che temporanee e le installazioni di esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Provincia di Sassari, e relativo soprassuolo e sottosuolo e indica:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) le esenzioni o riduzioni ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- c) per le occupazioni e la installazione di esposizioni pubblicitarie realizzati abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e l'installazione di esposizioni pubblicitarie con manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e le installazioni di esposizioni pubblicitarie effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- d) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del comma 821 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 2

Presupposto del canone

Il presupposto del canone è, ai sensi dell'art.1 comma 819 della Legge n.160/2019:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
- b) l'installazione di impianti di esposizione pubblicitaria, anche abusiva, su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3

Concessioni autorizzazioni nullostà

Qualsiasi occupazione di strade spazi e di aree pubbliche e l'installazione di impianti pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia deve essere preventivamente richiesta e concessa o autorizzata dalla Provincia di Sassari, competente al rilascio del provvedimento, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

Per i tratti di strada provinciali correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il rilascio delle concessioni e autorizzazioni è di competenza del Comune previo nullaosta della Provincia (art.26, comma 3, d.lgs. 285/1992).

Per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari su strade provinciali correnti all'interno dei centri abitati il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune previo nullaosta tecnico della Provincia (art.23, comma 4, d. lgs. 285/1992).

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, si considerano:

- aree comunali i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- aree urbane i tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- aree extra-urbane i tratti di strada provinciale situati all'esterno dei centri abitati.

Articolo 4

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di strade, spazi ed aree pubbliche e le installazioni di esposizioni pubblicitarie si distinguono in:

a) permanenti, quando hanno carattere stabile e hanno una durata, risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione, non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

a) temporanee, quando hanno una durata, risultante dal provvedimento di concessione o autorizzazione, inferiore all'anno, anche se ricorrenti, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Sono commisurate ad ore o in numero di giorni.

Si intendono per ricorrenti le occupazioni che si ripetono periodicamente, la cui concessione o autorizzazione, che può essere rilasciata per più annualità, si riferisce a periodi ben individuati, anche a carattere stagionale.

Sono parimenti occupazioni temporanee quelle occasionali:

a) le occupazioni di non più di 12 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;

c) le occupazioni di durata non superiore a 6 giornaliere ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore giornaliere;

e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore giornaliere.

f) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.

La durata dell'occupazione sia temporanea che permanente deve risultare dall'atto di concessione, anche ai fini della corretta determinazione del canone.

Articolo 5

Occupazioni d'urgenza

Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio Provinciale e deve presentare la domanda di cui all'art.8 del regolamento entro 7 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Il competente ufficio Provinciale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza, e quindi a rilasciare la formale concessione o autorizzazione in sanatoria previo pagamento del canone dovuto; in difetto l'occupazione si considera abusiva, con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 6

Occupazioni abusive

Sono abusive le occupazioni e l'installazione di impianti pubblicitari su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia:

- a) realizzate senza la concessione o autorizzazione provinciale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione o autorizzazione;
- b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
- c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
- e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti si considerano temporanee.

Articolo 7

Casi particolari

Le concessioni per attraversamenti ed uso della sede stradale sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità, ed ove non siano possibili altre soluzioni tecniche alternative.

Nelle occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti, la Provincia ha sempre la facoltà di trasferirli in altra sede, a proprie spese; qualora però il trasferimento venga disposto per la immissione in cunicoli in muratura, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dalla Provincia, opere ed impianti di interesse pubblico, il relativo onere è a carico del gestore del servizio pubblico; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni.

Nell'ipotesi in cui pervengano domande da parte di soggetti diversi riguardanti l'occupazione dei medesimi spazi ed aree pubbliche, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, comprovata dagli estremi di registrazione del protocollo.

La Provincia quando provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture dei cavi e degli impianti ha diritto di imporre all'utilizzatore, oltre al canone, un contributo alle spese di costruzione, che non può superare complessivamente il 50% delle spese medesime.

TITOLO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI E NULLAOSTA

Articolo 8

Istanza

Chiunque intenda occupare nel territorio provinciale strade, spazi ed aree o installare impianti pubblicitari deve presentare apposita istanza secondo la normativa vigente, la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione o installazione. La domanda, in bollo, salvo i casi di esenzione, dovrà contenere:

- a) se il richiedente è persona fisica o impresa individuale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio legale, codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) se il richiedente è diverso da quelli indicati nella lett. a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o partita I.V.A. e le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare, e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della richiesta, la specifica attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata dell'occupazione;
- f) la descrizione particolareggiata dell'opera o impianto da eseguire;
- g) le dichiarazioni e i dati utili ai fini dell'esame della domanda; qualora ci si intenda avvalere di atti, certificati e documenti presentati in precedenza all'Amministrazione, il richiedente deve indicare nella domanda a quale precedente richiesta tali allegati siano stati annessi, dichiarando contestualmente che i dati in essi contenuti sono ancora validi;
- h) l'impegno in capo al richiedente, qualora la richiesta vada a buon fine, di osservare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento, le prescrizioni della concessione o autorizzazione;
- i) la descrizione della destinazione/uso dell'area al servizio della quale viene richiesto/modificato l'accesso

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione richiesta indicati nei modelli predisposti dall'Amministrazione (la relazione tecnica, disegni, planimetria, prospetti, sezioni, calcoli, cartografia della zona, documentazione fotografica e quant'altro occorrente) e dell'originale della ricevuta dei pagamenti effettuati a favore della Provincia in relazione alle spese di istruttoria ed al rimborso delle spese per i sopralluoghi, oltre agli importi dovuti per l'imposta di bollo.

Articolo 9

Spese di istruttoria

Tutte le spese inerenti la concessione o l'autorizzazione sono poste a carico del richiedente.

L'importo delle spese di istruttoria ed il rimborso delle spese per i sopralluoghi vengono definite con specifico provvedimento della Giunta Provinciale e sono aggiornate periodicamente. Nel caso di accessi, è posto a carico del richiedente anche il costo della fornitura del cartello di identificazione.

Articolo 10

Verifica, ammissibilità e regolarizzazione delle domande

Il Servizio competente al rilascio della concessione, autorizzazione o nullaosta, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata e la inoltra quanto prima al competente Servizio Strade per l'acquisizione dello specifico parere tecnico, che deve essere rilasciato nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa richiesta.

Ove la domanda risulti incompleta ovvero carente nella documentazione, il responsabile del procedimento invia all'interessato apposita richiesta di integrazione e regolarizzazione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

La domanda decade se, trascorso il termine di 60 giorni, non siano pervenute alla Provincia le integrazioni richieste, salvo proroga disposta a seguito di richiesta motivata dell'interessato.

Articolo 11

Cauzione

Nel caso di occupazioni precedute da opere e lavori che comportano la manomissione ed in seguito la rimessa in pristino della proprietà provinciale, in caso di possibili danni al demanio provinciale o in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto necessario, per il rilascio delle concessioni, autorizzazioni o nulla osta può essere richiesto agli interessati un deposito cauzionale infruttifero o fidejussione bancaria o assicurativa, nella misura stabilita dal Settore Viabilità in relazione alla natura, all'importanza e alle caratteristiche tecniche dell'opera da eseguire, nonché a garanzia del perfetto ripristino del corpo stradale manomesso dall'esecuzione dell'opera stessa.

La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte dalla Provincia ed è restituita a lavori ultimati, su domanda dell'interessato, a seguito della verifica da parte dell'ufficio competente della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Qualora il titolare non abbia ottemperato alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione, concessione o nullaosta, cagionando danni alle strade, pertinenze e proprietà dell'ente, la Provincia, fatta salva l'eventuale azione giudiziaria nei confronti del contravventore e l'ulteriore risarcimento del maggior danno, incamera in tutto o in parte il deposito cauzionale o si rivale sulla fidejussione.

Gli enti e le società che erogano pubblici servizi e quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi possono essere esonerati dalla costituzione di singoli depositi per ogni domanda, previa stipula della convenzione di cui all'articolo successivo che riguardi più concessioni richieste.

Articolo 12

Convenzioni

La Provincia può stipulare con le aziende convenzioni disciplinanti le concessioni per occupazioni permanenti di suolo pubblico realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, fermo restando l'obbligo di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda.

Le convenzioni hanno durata triennale e devono contenere l'obbligo di comunicazione della data di inizio e di fine di ogni singolo lavoro.

La stipula delle convenzioni è subordinata al versamento di un deposito cauzionale o fidejussorio proporzionato alle concessioni richieste.

Le convenzioni e le eventuali modifiche ed integrazioni devono essere registrate a spese del richiedente.

Articolo 13

Provvedimenti di concessione, autorizzazione e nullaosta e loro durata

In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente rilascia o nega la concessione autorizzazione o nullaosta, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'ente, salve le sospensioni o interruzioni del procedimento.

In caso di diniego, il richiedente non ha comunque diritto alla restituzione della somma versata per l'istruttoria e per il sopralluogo.

La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano, ma non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.

Le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari hanno una durata di 3 anni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La concessione e l'autorizzazione o il nulla osta devono contenere:

- a) gli elementi identificativi, anche in relazione alla tipologia e all'ubicazione dell'occupazione;
- b) le condizioni di carattere tecnico ed amministrativo cui la concessione si intende subordinata;
- c) la durata della concessione;
- d) l'ammontare del canone, ovvero la specificazione delle agevolazioni o esenzioni previste;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 16 e dal concessionario accettato al momento dell'inoltro della richiesta.

Il nullaosta viene rilasciato in carta libera e trasmesso al Comune e all'interessato per conoscenza. Successivamente al perfezionamento della pratica di concessione o autorizzazione il Comune trasmette alla Provincia copia dell'atto rilasciato, che deve riportare le prescrizioni previste nel nullaosta.

Articolo 14

Disciplinare

Costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullaosta, il disciplinare delle condizioni e norme generali e particolari, a cui il concessionario dovrà ottemperare.

Nel disciplinare dovranno essere stabiliti:

- a) la durata di esecuzione degli eventuali lavori (per i cavalcavalli e gli interventi di piccola entità, l'esecuzione delle opere dovrà iniziare entro 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento ed essere portata a termine entro trenta giorni dalla data d'inizio lavori; per le opere di una certa consistenza, i termini verranno stabiliti tenendo conto dello sviluppo dei lavori).
- b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- d) l'eventuale obbligo all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
- e) l'obbligo del consenso al libero accesso al personale dell'Amministrazione Provinciale alla proprietà per i controlli, ispezioni e collaudo;
- f) la previsione di responsabilità del concessionario per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione.

Articolo 15

Titolarità

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e di installazione di impianti pubblicitari è strettamente personale e non è consentita pertanto la subconcessione.

Articolo 16

Obblighi del concessionario

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché tutte le condizioni contenute nell'atto di concessione autorizzazione o nullaosta e nel disciplinare.

Qualora dall'occupazione derivino danni all'oggetto della concessione, autorizzazione o nullaosta il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Le concessioni , autorizzazioni o nullaosta si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione, con la facoltà per la Provincia di Sassari di imporre nuove condizioni.

Il titolare ha comunque l'obbligo di:

- a) esibire a richiesta degli operatori provinciali l'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, sgombra da detriti e/o materiali ivi depositati senza specifica autorizzazione;
- c) provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate, nei termini fissati dall'ufficio competente. In caso di inottemperanza alla presente disposizione, provvederà la Provincia con addebito di spese al concessionario con l'utilizzo eventuale della cauzione di cui all'art.11;
- d) versare il canone alle scadenze fissate;
- e) restituire nel caso di rinuncia, revoca o decadenza, l'atto di concessione, autorizzazione o nullaosta;
- f) comunicare tempestivamente all'Ufficio competente l'inizio dei lavori autorizzati;
- g) comunicare qualsiasi variazione della titolarità del provvedimento e le variazioni di residenza, del domicilio e dell'eventuale sede legale.

Articolo 17

Voltura

In caso di trasferimento, successione a qualunque titolo del bene oggetto della concessione, autorizzazione o nulla osta, il soggetto che subentra dovrà darne comunicazione alla Provincia per la conseguente voltura dell'atto, con istanza in bollo, entro 60 giorni dalla data dell'evento.

Ove il subentrante non provveda all'invio della comunicazione nel termine sopra indicato l'occupazione è considerata abusiva.

Salvi i casi di successione per causa di morte, l'obbligo della comunicazione spetta anche al titolare precedente. L'omessa comunicazione comporta l'obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme dovute per canoni in solido con chi subentra nella concessione.

La voltura della concessione non dà luogo a rimborso dei canoni versati.

Articolo 18

Rinnovo e Proroga

I provvedimenti di concessione, autorizzazione o nullaosta sono rinnovabili alla scadenza.

Il concessionario deve inoltrare apposita richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza per le occupazioni permanenti e 10 giorni prima della scadenza per le occupazioni temporanee, indicando gli estremi del provvedimento che si intende rinnovare e la durata del rinnovo.

La proroga è ammessa per le occupazioni temporanee. La proroga dovrà essere richiesta 5 giorni prima della scadenza dell'occupazione.

Le domande di rinnovo e proroga devono essere inviate con le modalità previste dall'art.8 del presente regolamento.

Articolo 19

Rinuncia

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione mediante comunicazione scritta alla Provincia.

Laddove le opere abbiano già avuto inizio, sono a cura e spese del titolare rinunciatario le esecuzioni di opere, manutenzioni e/o rimesse in pristino delle proprietà provinciali, secondo le direttive del Settore competente.

La rinuncia non dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, salvo che sia dovuta a causa di forza maggiore.

Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone versato.

Non sono rimborsabili gli oneri pagati dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 20

Modifica, sospensione e revoca

Le concessioni, autorizzazioni o nullavolta possono essere, in qualunque momento, modificati, sospesi o revocati a insindacabile giudizio della Provincia per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che non rendano più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione già autorizzata, senza che il concessionario abbia diritto a pretendere compensi o risarcimento danni.

Nel provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato, è indicato il termine per la riduzione in pristino dello stato delle cose a cura e spese del titolare, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Provincia. Qualora l'interessato non vi provveda, la riduzione in pristino viene effettuata d'ufficio, ponendo a suo carico le relative spese.

La revoca dà diritto alla restituzione del canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi, con computazione che decorre dalla effettiva riconsegna alla Provincia dello spazio o dell'area occupata.

Articolo 21

Decadenza

Sono cause di decadenza della concessione, autorizzazione o nulla osta:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato e del presente regolamento;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materie di occupazione dei suoli;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei termini fissati nell'atto di concessione.
- e) il mancato pagamento del canone;

- f) la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori autorizzati;
- g) la mancata comunicazione della variazione della titolarità della concessione.

La decadenza non dà diritto ad alcuna restituzione del canone già versato e non esonera dal pagamento di quanto ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione. A seguito di decadenza il concessionario, o suo avente causa, è tenuto comunque a provvedere, a sua cura e spese, a rimettere in pristino lo spazio o l'area pubblica occupati.

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato notificato all'interessato, nel quale verranno indicati i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo, con contestuale assegnazione di un termine perentorio entro il quale provvedere.

Articolo 22

Controlli - Accertamento delle occupazioni abusive

La Provincia può disporre sopralluoghi ispettivi e qualsiasi attività di controllo, nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.

Il titolare del provvedimento può comunque richiedere la verifica dello stato di fatto e di diritto relativo alla propria occupazione.

L'occupazione abusiva è accertata e contestata con apposito verbale dal competente pubblico ufficiale. L'accertamento è tempestivamente segnalato al Dirigente del Settore Competente il quale può disporre la rimozione dei materiali e la demolizione di eventuali manufatti, la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si provvederà d'ufficio addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

L'occupante di fatto risponde comunque di ogni responsabilità per qualunque danno o molestia arrecata a terzi a causa dell'occupazione.

L'occupazione abusiva permanente si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno risultante dal verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente. L'occupazione abusiva temporanea si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale competente.

Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite dall'art.35 del Regolamento.

Il pagamento del canone e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

TITOLO III

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE)

Articolo 23

Oggetto del canone

Sono soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo,

- a) delle strade di proprietà della Provincia comprese le loro pertinenze accessorie e di servizio,
- b) di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia ;
- c) di tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi di legge, servitù di uso pubblico.

Sono soggette al canone della Provincia (ente proprietario) le occupazioni sui tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto o mezzo pubblicitario; in detti tratti di strada, ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 26, comma 3, del codice della strada, l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune previo nullaosta della Provincia.

Non sono soggette al canone della Provincia le occupazioni sui tratti di strada provinciale situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada di cui al d.lgs. n. 285/1992;

Sono altresì soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma 1 nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.

Sono soggetti al canone gli accessi ad attività che producono reddito poste fuori dai centri abitati, necessitanti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

E' soggetta al canone l'occupazione di aree e spazi per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali o in vista di esse, di cui agli articoli 23, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992 e 53, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

E' soggetta al canone la concessione d'uso temporaneo di superfici del demanio stradale ubicate oltre la piattaforma, comprese all'interno della fascia di rispetto stradale e tenute a disposizione dalla Provincia per eventuali futuri utilizzi a fini viabilistici.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti affidate in manutenzione alla Provincia o per le quali abbia competenza per legge o in virtù di accordi.

Articolo 24

Criteri per la determinazione delle tariffe annuali

Per le occupazioni permanenti del suolo e relativi spazi soprastanti e sottostanti e per le occupazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari è stabilita una tariffa annua ordinaria al metro quadrato o metro lineare, per le occupazioni temporanee è stabilita una tariffa giornaliera ordinaria al metro quadrato o metro lineare.

La graduazione delle tariffe tiene conto della classificazione delle strade, aree e spazio pubblici in ordine di importanza, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario o titolare dell'autorizzazione in ragione della tipologia e finalità dell'occupazione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale.

Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta ad un quarto.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per le occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno si applica la tariffa per le occupazioni temporanee, maggiorate del 20 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta del 20 per cento.

In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a €0,10 per metro quadrato e per giorno.

Le tariffe sono modificabili ai sensi del comma 817 dell'art.1 della Legge 160/2019 con Delibera della Giunta Provinciale da adottarsi entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 25

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Ai fini dell'applicazione del regolamento e della determinazione del canone le strade di proprietà provinciale o ad essa affidate in manutenzione, comprese le loro pertinenze accessorie e di servizio, sono classificate in 2 categorie.

L'elenco di classificazione è allegato al presente regolamento sotto la lettera a).

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini del presente regolamento si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 26

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento della frazione al metro quadrato o lineare superiore.

Non si fa luogo all'imposizione del canone alle occupazioni che siano inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni eccedenti i 1000 metri quadrati, le superfici sono calcolate in ragione del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati e del 10 per cento per la parte eccedente 1000 metri quadrati.

Per le occupazioni con accessi carrabili o pedonali, intendendosi per tali i manufatti realizzati modificando il piano stradale al fine di facilitare l'accesso dei veicoli o dei pedoni alla proprietà privata (listoni in pietra o in altro materiale, riempimento di scarpata, tombamento del fosso stradale o della cunetta di scolo delle acque stradali, muretti d'ala, interruzione di marciapiede, smusso nel marciapiede, ecc.), la superficie è calcolata moltiplicando la larghezza dell'apertura dell'accesso misurata sul confine di proprietà per la profondità di un metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla profondità effettiva.

Gli accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale e in ogni caso mancanti di un'opera di cui al comma precedente che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico non danno luogo ad occupazione, quindi non sono assoggettabili al canone tranne nel caso in cui venga richiesto di riservare ad uso esclusivo l'area antistante l'accesso.

Per gli accessi carrabili costruiti direttamente dalla Provincia, l'eventuale superficie eccedente il limite di nove metri quadrati è calcolata in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo di qualsiasi natura e con sovrappassi, sottopassi, condutture, cavi, funicolari, la superficie di occupazione si calcola rilevando la proiezione retta dell'opera sul suolo.

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Per l'installazione di impianti per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, la superficie è commisurata alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali si calcola la superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili la superficie è commisurata alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

In ogni caso, l'entità dell'occupazione e dell'installazione deve risultare nell'atto di concessione o autorizzazione o nulla osta ai fini della corretta determinazione del canone.

Articolo 27

Valore economico dell'area

Il canone è commisurato alla valutazione economica per la specifica attività esercitata nonché al sacrificio imposto alla collettività, anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Articolo 28

Determinazione del canone

Per le occupazioni permanenti e per le installazioni per esposizioni pubblicitarie l'ammontare del canone è calcolato per anno solare e la misura ordinaria è determinata moltiplicando la tariffa annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

Per le occupazioni di suolo pubblico o le installazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene commisurato al tempo intercorrente tra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo.

Per le occupazioni temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Se l'occupazione temporanea è inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d'occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro. Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone annuo.

Il pagamento del canone esclude il pagamento di altri canoni di concessione o ricognitori nei casi in cui i medesimi siano applicabili da parte della Provincia. Dalla misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dalla Provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta dal Dirigente del Settore Tecnico competente al rilascio della concessione o autorizzazione e riportati nell'atto di concessione o autorizzazione .

Articolo 29

Criteri particolari di determinazione del canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici dei pubblici servizi (c. 831 L.160/2019)

Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle relative utenze.

Il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a Euro 1,50 moltiplicato per il numero delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, presenti nei comuni del medesimo ambito territoriale della Provincia.

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800.

Il canone nella misura minima di €800,00 è dovuto complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, vale a dire le aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi devono presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita dichiarazione di autoliquidazione, che precisi il numero delle utenze servite, ripartite per ogni comune del territorio provinciale, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, su cui è applicato il canone.

Qualora la Provincia provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo una tantum nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Articolo 30

Esenzioni dal canone per le occupazioni di suolo pubblico

Sono esenti dal canone, ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f) e r) del comma 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, dai Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Sono altresì esenti dal canone:

a) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia al termine della concessione medesima;

b) le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

c) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative politiche, sociali, culturali, religiose e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione sia effettuata per fini non economici;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi a esse assegnati.

e) i passi pedonali per metri lineari 1,20.

Le esenzioni sono espressamente riportate nel provvedimento di concessione, autorizzazione o nulla osta.

Articolo 31

Esenzioni dal canone di esposizione pubblicitaria

Sono esenti dal canone le seguenti fattispecie, come previste al comma 833, dalla lettera g) alla lettera q), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica" della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantesche con capienza inferiore a tremila posti;
- i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitati che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Articolo 32

Riduzioni del canone

Ai sensi del comma 821 lettera f) e comma 832 dell'art.1, della L.160/2019 sono previste le seguenti riduzioni:

- a) E' disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui al presente comma siano realizzate con il patrocinio della Provincia viene riconosciuta l'esenzione dal canone;
- b) E' disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio della Provincia a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.

Articolo 33

Soggetti passivi

Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della L.160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione di fatto o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per l'occupazione finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nel caso di contitolarità della concessione o autorizzazione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, come previsto dall'articolo 1292 del Codice civile. In caso di contitolarità, obbligato principale al pagamento del canone è il primo intestatario del provvedimento di concessione, autorizzazione o nullatosta. La Provincia informa, laddove possibile a mezzo posta elettronica certificata, i soggetti tenuti in solido al pagamento del canone del

contenuto dell'obbligazione, avvertendo che il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale comporta la notifica dell'avviso d'accertamento a ciascuno di essi.

Su richiesta dei contribuenti cointestatari della concessione o autorizzazione, il canone può comunque essere suddiviso per singolo intestatario, nella misura da essi indicata di comune accordo.

Nel caso di pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Per gli anni successivi a quelli del rilascio dell'atto di concessione, autorizzazione o nulla-osta o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

In caso di occupazione o diffusione di pubblicità relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del canone, in quanto rappresentante del condominio ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

Articolo 34

Versamento del canone

La richiesta di rilascio della concessione, dell'autorizzazione o del nulla osta all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

Il versamento del canone è effettuato direttamente alla Provincia contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o del nulla osta, anche per la diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 835 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Il versamento del canone, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, è effettuato sul conto corrente di tesoreria o su conto corrente postale intestato alla Provincia di Sassari e da essa indicato, mediante la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.

Per le annualità successive, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo. Di anno in anno può essere disposto, con Delibera della Giunta Provinciale, un termine diverso per sopravvenute esigenze, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

Per le occupazioni con condutture, cavi ed impianti funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità di cui all'articolo 35, il versamento del canone in un'unica soluzione deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee il canone dovuto deve essere pagato contestualmente al rilascio del provvedimento autorizzativo o del nulla osta, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione.

Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, di uguale importo e con interesse al tasso legale, aventi scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione, le restanti alle scadenze ancora utili.

Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 35 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 35 **Sanzioni e indennità**

Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 della L. 160/2019.

Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente ai sensi del presente Regolamento si applica:

a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'indennità di cui al presente comma sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Nei casi di mancato, tardivo o insufficiente pagamento di canoni, la sanzione amministrativa pecuniaria è di importo pari al 30% dell'ammontare del canone non versato, con un minimo di €25,00.

Si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento previste dalla normativa vigente.

Sulle somme dovute a titolo di canone o indennità si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale in caso di omesso o ritardato versamento.

Articolo 36 **Accertamento e riscossione coattiva**

Il Settore Servizi Finanziari controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione o autorizzazione e provvede all'accertamento dell'entrata e al recupero dei canoni non versati alle scadenze mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento finalizzato alla riscossione, contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi degli interessi e delle sanzioni previste dall'articolo 35 del presente regolamento, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e del Regolamento per la riscossione coattiva adottato dalla Provincia.

Il Settore Servizi Finanziari provvede altresì alla riscossione delle indennità degli interessi e delle sanzioni per le occupazioni abusive, in seguito alla ricezione dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ritualmente notificati al trasgressore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, trasmessi dal Settore tecnico competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni

o nulla osta. Allo scopo notifica ai debitori apposito atto di accertamento finalizzato alla riscossione, contenente l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi e delle sanzioni, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e del Regolamento per la riscossione coattiva adottato dalla Provincia.

3. Il Settore Servizi Finanziari trasmette al Settore tecnico che ha rilasciato le concessioni, autorizzazioni o nulla osta l'elenco degli atti di accertamento emessi per mancato o tardivo pagamento del canone.

Per gli atti di accertamento di cui al presente articolo e per le controversie concernenti l'applicazione del canone è competente il giudice ordinario.

Articolo 37

Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere alla Provincia, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento. Sull'istanza di rimborso il Settore competente provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Articolo 38

Affidamento del servizio

Il servizio concernente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione del canone di occupazione e per l'installazione di mezzi pubblicitari, comprese le attività di rilevazione tecnica delle occupazioni, i controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento, può essere gestito direttamente dalla Provincia o affidato a soggetti terzi.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 39

Disposizioni finali

Ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000 il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2021.

Per l'anno 2021 rimangono in vigore le tariffe vigenti per l'anno 2020.

Per quanto non disposto si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 (Nuovo codice della strada) e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché da tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

**ALLEGATO
NORME TECNICHE**

Tabella A - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E RELATIVE PERTINENZE, AREE E SPAZI PUBBLICI

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti che per le esposizioni di mezzi pubblicitari, le strade, le pertinenze, le aree e gli spazi pubblici della Provincia sono classificati in due categorie:

Strada 1^a categoria

Strada 2^a categoria

Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Tabella B - **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE**

Determinazione della misura delle tariffe ordinarie

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE:

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, le tariffe annue per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

TARIFFA STANDARD ANNUALE PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI
€ 30,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA:

Per le occupazioni di suolo e spazi pubblici, e per le esposizioni pubblicitarie GIORNALIERE le misure tariffarie a giorno per metro quadrato o lineare sono le seguenti:

TARIFFA STANDARD A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE
€ 0,60

3. Le tariffe ordinarie possono essere rivalutate annualmente contestualmente al Bilancio di Previsione in base alla variazione media annua, riferita al mese di ottobre dell'anno precedente, dell'indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati fermo restando il potere della Giunta Provinciale di modificarne l'importo.

NORME TECNICHE ACCESSI CARRAI E PEDONALI

Prescrizioni generali

- a) Verrà autorizzato un accesso carrai e un accesso pedonale per ogni fondo, fatta eccezione per quelle attività edilizie per le quali gli standard urbanistici progettuali prevedono la realizzazione di più accessi.
- b) Eventuale cancello di accesso dovrà essere arretrato, rispetto al ciglio esterno stradale di una distanza pari non inferiore a metri 7 (sette) eventuali dimensioni inferiori o maggiori saranno giustificate da idonee relazioni e pareri del tecnico istruttore, in ogni modo le aree dovranno consentire la sosta di un veicolo in entrata e in uscita. Il cancello sarà apribile esclusivamente verso la proprietà privata.
- c) Le acque superficiali dell'accesso e di tutta la proprietà privata dovranno essere raccolte e smaltite per mezzo di idonee opere (canalette o pozzetti grigliati collegati a scarichi privati) senza riversarle sulla Strada Provinciale.
- d) Il richiedente dovrà mantenere in buone condizioni di manutenzione l'accesso e dovrà comunque garantire il deflusso delle acque stradali nel tratto prospiciente l'accesso.
- e) Sono a carico del concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria per la pulizia del margine stradale confinante con l'accesso.
- f) Gli accessi potranno essere negati qualora siano ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza stradale.

Caratteristiche geometriche

- a) La larghezza degli accessi carrabili singoli non dovrà superare metri 20,00 (venti).
- b) Nel caso di interventi edilizi in cui siano previsti accessi per attività edilizie i cui standard urbanistici prevedono un elevato numero di mezzi oppure una elevata dimensione di sagoma dei veicoli, gli accessi dovranno essere progettati nel rispetto delle norme tecniche previste dal Ministero delle Infrastrutture riguardanti la progettazione degli svincoli stradali.
- c) Il piano dell'accesso carrai dovrà essere tenuto orizzontale per un tratto non inferiore a metri 3,00, dopodiché potrà avere inizio un tratto in pendenza verso la proprietà privata.

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI SOTTERRANEI ED AEREI.

Prescrizioni generali

- a) L'attraversamento della strada provinciale per posa della tubazione dovrà essere effettuato in direzione normale all'asse stradale e sarà interrato alla profondità non minore di metri 1,00 (uno) dal piano viabile bitumato.
- b) Il materiale proveniente dagli scavi dovrà essere allontanato per fare posto alla fornitura, stesa e rullatura dei materiali indicati come di seguito riportato.
- c) Non è ammesso il riutilizzo, anche se temporaneo, dei materiali provenienti dagli scavi.

Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche:

1. Gli scavi interessanti il piano viabile bitumato dovranno essere realizzati con rispetto delle seguenti condizioni:

- a) scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,00 misurati dalla superficie superiore esterna del tubo o servizio al piano viabile bitumato;
- b) scavo a cielo aperto di profondità non inferiore a ml 1,50 dalla superficie superiore esterna del tubo per le tubazioni posate in banchina;
- c) dovranno essere preceduti da intervento di taglio con mezzo meccanico (taglio separatore totale, escluso il demolitore con paletta) dell'intero spessore del manto bitumato in modo da rendere la striscia oggetto dei lavori autorizzandi, indipendente per quanto riguarda la parte superficiale del restante corpo stradale;
- d) In corrispondenza di eventuali ponti, i cavi dovranno essere opportunamente ancorati ai muri di spalla con staffe in ferro;
- e) In corrispondenza di eventuali servizi preesistenti l'impianto in progetto dovrà essere posato ad una profondità inferiore del servizio esistente;
- f) percorrenze e attraversamenti dovranno essere segnalati con la posa di idoneo nastro segnalatore plastificato e colorato alla profondità di m 0,30 dal piano viabile bitumato;
- g) Gli scavi non dovranno essere mantenuti a cielo aperto nelle ore notturne;
- h) Prima del ripristino definitivo del piano viabile sopra prescritto, il richiedente dovrà richiedere sopralluogo a verifica dell'intervento, all'Ufficio Tecnico Provinciale.

2. Il riempimento dello scavo potrà essere eseguito nei seguenti modi:

- a) il riempimento dello scavo sarà completamente in tout-venant steso e costipato con idonei compattatori a strato di spessore non superiore a cm 30, completando superiormente la pavimentazione con i seguenti materiali:
 - cm 30 di massiciata in misto cementato opportunamente rullata;
 - cm 10 di conglomerato bituminoso in mista di sabbia e ghiaia;
 - cm 4 di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto.
 - Tappeto dello spessore non inferiore a cm 3 steso, previa fresatura, lungo l'intero intervento per una larghezza pari a metà carreggiata per quanto riguarda le percorrenze e ml. 2,50 per quanto riguarda gli attraversamenti o eventualmente nel rispetto di particolari prescrizioni riportate sull'atto autorizzativo.
- b) il riempimento dello scavo, sino alla quota del piano di rotolamento, sarà posto in opera con del misto cementato dosato a kg 50/70 di cemento a strati di cm 30 ben pigiati con costipatore meccanico; successivamente verrà fresata, con idonea macchina fresatrice, una

sezione del bitumato delle dimensioni minime di m 1.00 in ambedue i lati a cavallo dello scavo, per una larghezza complessiva non inferiore a m 2.50 e per uno spessore di cm 4;

3. In ogni caso qualora il ripristino della striscia bitumata non fosse a regola d'arte, l'Amministrazione Provinciale si riserva di prescrivere, a carico del richiedente, intervento di fresatura e successiva stesa di conglomerato bituminoso di tipo semiaperto, spessore cm. 4, su tutta la superficie stradale interessata dall'intervento.

ATTRAVERSAMENTI E PERCORRENZE STRADALI SOTTERRANEI ED AEREI.

Prescrizioni generali

1. Gli attraversamenti del piano stradale con conduttori aerei, dovranno essere realizzati secondo quanto di seguito specificato:

- a) l'altezza minima dei conduttori sul piano viabile non dovrà essere inferiore a metri 6,00 (sei) e dovrà essere verificata e calcolata da tecnico abilitato.
- b) i conduttori saranno sostenuti ai lati da sostegni a tralicci infissi nel terreno mediante blocchi di fondazione in calcestruzzo e posti ad una distanza dal confine di proprietà stradale non inferiore ai 2/5 dell'altezza fuori terra del sostegno stesso.
- c) dovranno essere rispettate le norme stabilite dal D.M. 21/03/1988 n° 449 e successive modifiche apportate con Decreto del Consiglio dei Ministri in data 23/04/1992.

2. Le occupazioni longitudinali aeree sono, di norma, da realizzare nelle fasce di pertinenza stradale con la collocazione dei sostegni al di fuori della carreggiata nel rispetto delle norme vigenti e dei franchi di sicurezza, ove possibile.

TOMBINATURE FOSSI STRADALI

Prescrizioni generali

1. Le opere sui fossi stradali possono essere realizzate senza alterazione dei medesimi e delle caratteristiche plano-altimetriche della strada secondo quanto di seguito specificato:
 - a) il ponticello di accesso alla Strada Provinciale dovrà avere piano superiore orizzontale e a livello della banchina stradale;
 - b) il piano viabile dell'accesso dovrà essere tenuto in buone condizioni convenientemente pavimentato e privo di polvere o fango;
 - c) il diametro delle tubazioni posate dovrà essere calcolato con portata coerente a quella del fosso esistente, in ogni caso non dovrà essere inferiore a cm 50 se in cemento o cm 40 se in materiale plastico opportunamente calottato in calcestruzzo;
 - d) la manutenzione ordinaria nel tratto di fosso stradale in tubato spetta al concessionario che dovrà tenere pulito e consentire il deflusso delle acque.

Modo di esecuzione dei lavori e caratteristiche tecniche

1. il ponticello di accesso sarà costruito con tubi di cemento aventi testate terminali di contenimento in calcestruzzo di cemento;
2. I tubi posati verranno opportunamente sigillati con malta cementizia e posati su idonea platea in calcestruzzo rinfiancati e rivestiti con conglomerato cementizio;
3. I tubi posati saranno collocati sul fondo del fosso in modo da non cagionare rigurgiti o ristagni nel fosso stesso.

SIEPI E PIANTAGIONI IN FASCIA DI RISPETTO.

Prescrizioni generali

- a) Le recinzioni a lato della strada saranno autorizzate nel rispetto delle norme urbanistiche previste dal P.U.C. del comune interessato e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle norme del Codice della Strada.
- b) Le piantagioni insistenti all'interno di recinzioni dovranno essere regolarmente mantenute in modo tale che le fronde non invadano il filo esterno della recinzione, tale da pregiudicare le visuali libere della strada.

BONIFICHE AGRARIE, SBANCAMENTI E MURI DI SOSTEGNO.

Prescrizioni generali

1. Gli interventi di bonifica agraria, di sbancamento e movimento di materiali in fascia di rispetto stradale non dovranno pregiudicare la stabilità dei pendii esistenti o modificare lo scolo naturale delle acque in modo tale da cagionare danni al corpo stradale.

La realizzazione di muri di sostegno posti in fascia di rispetto provinciale, previsti per il sostegno di terrazzamenti privati o per modifiche progettuali delle proprietà laterali alle strade, dovranno comunque mantenere garantita la stabilità del corpo stradale e le relative pertinenze.

Le opere dovranno essere progettate e valutate da tecnico abilitato nel rispetto delle normative vigenti.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE (PONTEGGI E AUTOMEZZI)

Prescrizioni generali

L'occupazione temporanea per aree di cantiere, con trabattelli, ecc.... potrà essere concessa solo nelle situazioni di effettiva necessità garantendo, in ogni caso, la regolare transitabilità delle strade.

I ponteggi e le occupazioni temporanee effettuate con macchine e mezzi operativi dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovrà essere installata la prevista segnaletica di pericolo e preavviso ed adeguata illuminazione.



**CLASSIFICAZIONE STRADE IN CATEGORIE DI IMPORTANZA
PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI**

ALLEGATO a)

ELENCO STRADE PROVINCIALI SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

ZONA OMOGENEA SASSARI

1^ CATEGORIA

CAT.	Classificazione	Denominazione
1	1	Ozieri - Chilivani - Cantoniera Mesu e Rios
1	3	Molafà - Tissi - Ossi - Florinas - La Rimessa
1	3/ter	Bivio Muros - Scala di Giocca
1	18	Sassari - Palmadula - Argentiera
1	19	Cantoniera Rudas - Olmedo - bivio S.S. 291
1	23	Bivio S.S. 131 - Siligo - Bessude - Thiesi
1	25	S. Giacomo - Sorso - Li Pidriazzi e innesto S.S. 131
1	30	Bonnanaro - Borutta - innesto alla S.S. 131/bis Cabu Abbas - Thiesi
1	33	SP 133 – Passerella fiume Coghinas
1	34	Porto Torres - Stintino - La Pelosa
1	41	S.S. 127/bis Circonvallazione di Uri - Sassari Ittiri
1	42	Due Mari
1	44	Accesso Aereoporto di Fertilia
1	48	Dalla S.S. 200 alla Sorso - Li Pidriazzi
1	55	Porto Conte - Capo Caccia
1	55/bis	S. Maria La Palma - Baia di Conte
1	57	Bivio Porto Torres - Stintino a Fiume Santo - Pozzo S. Nicola e Palmadula
1	60	Latte Dolce - Buddi Buddi - Mare
1	63	Bivio SS. 128/bis - Chilivani - Casa Figos
1	81	Litoranea S.S. 200 Marina di Sorso - Platamona - Porto Torres
1	85	Variante alla S.S. 128/bis nei pressi di Pattada
1	90	Castelsardo - S.Teresa di Gallura (fino al confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
1	90/bis	Multeddu – Galleria dell'elefante
1	105	Alghero - Bosa
1	116	Discesa a mare per Porticciolo
1	117	Accesso a Porto Ferro
1	118	Accesso al lago di Baratz
1	130	Sorso - Marina di Sorso
1	153	Confine Provinciale Nuoro - Cantoniera Tirso
1	5/M	Strada dalla S.P. 42 "Due Mari" all'aereoporto di Fertilia
1	6/M	Strada dall'aereoporto di Fertilia alla S.S. 127/bis
1	10/M	Cantoniera Tirso - Cantoniera Benetutti

1	13/M	Panoramica di Castelsardo
1	15/M	Sassari - Ittiri
1	n. c.	Ex S.S. 131
1	n. c.	Ex S.S. 291
1	n. c.	Strada dell'Anglona
1	n. c.	Circonvallazione di Santa Maria Coghinas
1	n. c.	Porto di Castelsardo
1	n. c.	Villanova mare

2^ CATEGORIA

CAT.	Classificazione	Denominazione
2	1/bis	Accesso alla Stazione F.S. di Chilivani
2	2	Perfugas - Erula - Sa Mela – Tula – S.S. 597
2	2/bis	Accesso alla stazione di Perfugas
2	3/bis	Cargeghe - S.S. 131
2	4	Scala Erre – Monteferro – Canaglia - Palmadula
2	6	Bono - Ittireddu - S.S. 128/bis
2	7	Bivio S.S. 128/bis - Benetutti - Nule - S. Giovanni di Bitti
2	7/bis	Benetutti
2	8	Bonorva - Pozzomaggiore con diramazione Ponte Oinu
2	8/bis	Pozzomaggiore - Mara
2	11	Padria - confine Provincia per Montresta
2	12	Bivio S.S. 127/bis presso Scala Cavalli - Diga Cuga Putifigari - Villanova confine Provincia di Nuoro per Montresta
2	15	Santa Vittoria - Tergu - San Giuseppe
2	17	Tergu - Nulvi
2	19/bis	Bonassai - Olmedo
2	20	Bivio Ardara - bivio Mores
2	21	Da Cabu Abbas per la stazione di Torralba alla provinciale Bonorva - Monte Pisanu nei pressi di S. Lucia
2	22	Benetutti - Rio Mannu - confine Provincia di Nuoro (Nuschelè)
2	26	Sa Leada - Codrongianos - La Rimessa
2	28	Bivio S.S. 127/bis - Usini
2	28/bis	S.S. 131/bis - Romana – S.S. 292
2	29	Dalla S.P. 17 Tergu - Nulvi per ponte Silis alla S.P. 72 presso il ponte Silis
2	29/bis	Diramazione alla S.S. 200
2	30/bis	Accesso a Cheremule
2	31	Bono - S. Restituta confine Provincia di Nuoro
2	32	Accesso a Osidda (fino al confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
2	33	Chiesa della frazione La Muddizza - Passerella sul fiume Coghinas presso Viddalba
2	36	Ozieri - Nughedu - Bultei
2	37	Pattada - Bantine - Oschiri (fino al confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
2	40	Accesso a Illorai
2	41/bis	Siligo - Banari - Ittiri

2	43	Bonorva - Monte Pisanu - bivio Bono - Ittireddu
2	45	Foresta di Burgos - Pianu Mannu
2	46	Dalla Prov. le Scala Erre - Monteverro alla cantoniera La Corte
2	47	Da Mores alla S.P. n° 6 Bono - Ittireddu
2	50	Thiesi - Romana
2	52	Foresta Burgos - Frida - confine Provincia di Nuoro
2	54	Accesso a San Martino
2	56	Bancali - Abba Currente
2	58	Viddalba - Cantoniera Juncu
2	61	Thiesi - Su Campu
2	64	Accesso alla stazione di Laerru
2	65	Bivio S.S. 291 - La Ginestra - Sella Larga
2	67	Ena Longa - S. Antioco
2	68	La Rimessa - Ploaghe - Chiaramonti
2	69	Palmadula - S. Maria La Palma
2	72	Osilo - Sennori
2	72/bis	Diramazione a S. Lorenzo Valle
2	74	Aggius - Trinità d'Agultu - Badesi - Viddalba (dal confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
2	75	Chiaramonti - Erula
2	76	Ploaghe - Fenosu
2	77	Bonorva - Giave - Romana
2	78	Bottida - Burgos - Esporlatu - S.S. 128/bis
2	80	Siligo - Mesu Mundu - Ardara - S.S. 597 del Logudoro
2	83	Dalla S.P. 128 alla SP. 21 Torralba - S. Lucia con diramazione alla stazione di Torralba
2	84	Bottidda - Badu Ervegghes - confine Provincia di Nuoro
2	86	Bultei - Terme San Saturnino - Bono
2	88	Accesso a Monteleone Roccadoria
2	92	Perfugas - S. Maria Coghinas
2	93	Strada dell' Appiu
2	96	Bivio Siligo - Paule
2	96/bis	Diramazione alla S.P. 80 Siligo - Mesu Mundu
2	97	Ossi - S. Maria di Cea
2	97/bis	S.P. n° 97 "Ossi - S. Maria di Cea" chiesa S. Antonio - S.P. n° 3 periferia di Florinas
2	101	Burgos - Foresta Burgos
2	102	Dalla S.P. n° 80 Ardara - Mesu Mundu alla Mores Chilivani
2	103	Tula - Baesia

2	104	Dalla SS. 128/bis presso Anela alla Provinciale Bono - Benetutti
2	106	Nule - Osidda
2	108	Nule - Pedra Illodde
2	109	Bantine - Biduvè
2	111	Da Esporlatu alla Bolotana - Campeda
2	112	Da Illorai alla Bolotana - Campeda
2	113	Nughedu - Sa Fraigada
2	124	Stazione Giave - Cadreas - S.S. 131
2	125	Dalla S.S. 131 alla S.P. n° 8 Cadreas - Bonorva
2	126	Accesso a Rebeccu
2	127	Strada di Burghidu
2	128	Torralba - Bonnannaro - Bivio Siligo e raccordo alla S.S. 128/bis (da correggere)
2	131	Strada di Nurapè
2	132	Viziliu - Truncu Reale
2	133	Strada Sedini - Montilongu - S.P. 33
2	134	Strada Monte Fenosu
2	135	Bottidda - Muselighes - Sa Muntriga
2	141	Castelsardo - Laerru
2	142	Mores - Tola - Ardara
2	142/bis	Diramazione alla S.P. n° 63
2	143	San Lorenzo
2	146	Bortigiadas – Viddalba (fino al confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
2	148	Ploaghe - Campu Lazzari - innesto S.S. 131
2	149	S. Arvara - Confine Provincia di Nuoro
2	150	Linia - Iscala Urchi
2	152	Circonvallazione di Codrongianos
2	154	Iscale Urchi
2	155	Mura - Uppulos
2	156	Nurcoro
2	157	Badde e' Cherchi — Badu e Rughes
2	158	Strada di collegamento tra la SP. n° 19 e la miniera di Bauxite
2	159	Tula – Madonna di Castro – Oschiri (fino al confine con la Provincia di Olbia - Tempio)
2	162	Occhetta- Tribides
2	165	Stazione Pattada - Ispedumele
2	167	S'Arrenadu - Chilivani
2	168	Su Padru e' Giosso (Su bullone)
2	170	Perfugas - Bulzi

2	171	Corte e Lottene – Muru e su Padru
2	172	Ossi - Muros
2	7/M	Strada dalla Rimessa alla SS. 597 del Logudoro
2	8/M	Strada Codaruina — Prima Guardia
2	9/M	Strada Codaruina - Guardia del Campo
2	12/M	Circonvallazione di Sennori
2	17/M	Strada di collegamento tra le S.P. n° 77 e la S.P. n° 43
2	n.c.	Accesso a Sedini
2	n.c.	Bretella di Bono
2	n.c.	Bretellina di Bono
2	n.c.	Circonvallazione di Ardara
2	n.c.	Circonvallazione di Cossoine
2	n.c.	Circonvallazione di Litterai - Ossi
2	n.c.	Circonvallazione di Mores
2	n.c.	Circonvallazione di Nule
2	n.c.	Circonvallazione di Ozieri
2	n.c.	Circonvallazione di Thiesi
2	n.c.	Circonvallazione di Uri
2	n.c.	Diramazione della S.P. 7 (dall'abitato di Benetutti alla S.P. 10/M)
2	n.c.	Florinas -Cave. Collegamento viario tra l'abitato di Florinas e la S.S. 131
2	n.c.	Valle dei Giunchi
2	n.c.	Circonvallazione di S. Orsola.
2	n.c.	Nuova stada per Stintino

ZONA OMOGENEA OLBIA – TEMPIO

1^ CATEGORIA

CAT.	Classificazione	Denominazione
1	1	"Bivio SS125 Ottiolu bivio SS 125 località Ena Morta"
1	4M	"Sopraelevata NORD. di allacciamento al Porto" (Abitato di Olbia)
1	5	"Padulo-Aglientu-Vignola Mare"
1	10M	"Buddusò Alà dei Sardi "
1	13	" Arzachena - Cannigione "
1	14	"Crisciuleddu - Luogosanto -Arzachena"
1	14M	"Sopraelevata SUD di allacciamento al Porto con la viabilità esterna" (Abitato di Olbia)
1	16	"Olbia – Golfo Aranci "
1	24	"Loc. Gianna Lara - Padru - Loiri - via Conca Onica Olbia"
1	27	"Spirito Santo - Aggius- Padulo"
1	38	"Rotatoria SS 427-SSPP 136 - Priatu - Monte Pino - loc. Santa Mariedda Olbia"
1	38-BIS	"intersezione SP 38 Monte Pino - Loc. Maccia Manna SS 127"
1	39	"Trinità - Isola Rossa"
1	51	"Fundu di Monti - Valliciola- stazione RAI Limbara"
1	53	"Guardia Vecchia-Guardia del Turco-Spalmatore"
1	59	Arzachena - Porto Cervo - Baia Sardinia
1	73	rotatoria SS 125 Loc. Pilezzu intersezione SP 59 loc. Mulino di Arzachena
1	74	"Agius - Trinità-Badesi-Viddalda"
1	82	Panoramica Olbia Golfo Aranci
1	SP nc	circonvallazione G. Aranci
1	90	"Ponte Coghinas conf. Prov. SS - S. Teresa Gallura"
1	91	"Panoramica di La Maddalena"
1	91-BIS	"La Maddalena - Punta Nera - Moneta"
1	94	Portisco - Abbiadori
1	98	SS 133/bis - Barrabisa - Isola dei Gabbiani
1	99	"Traversa di Marinella"
1	114	"Guardia Vecchia - I Colmi - Cala Francese - Punta Nera – Guardia Vecchia"
1	121	"Palau – Barrage – Golfo delle Saline"
1	122	"Olbia - S.Lucia - S. Vittore - Ludos - S. Mariedda - Cant. Putzolu SS 127"
1	123	"Palau – Capo D'Orso"
1	136	"Luras -rotatoria SS 427-SP 38 La Maciona"

1	161	"Accesso Porto S. Teresa Gallura"
1	166	strada di bonifica dalla SP 13 -SP 59
1	173	loc. Tamara - S. Lucia Loc. Basa Olbia
1	SP nc	SP Spiritu Santu - collegamento Trudda-Murta Maria

2^ CATEGORIA

CAT.	Classificazione	Denominazione
2	5-BIS	"Lu Sitagliacciu - San Teodoro"
2	9	"Nuchis-Parapinta"
2	10	"Bivio S.S. 127- Luras- Sfossato"
2	13M	"Panoramica di Castelsardo 1° Ponte Coghinas loc. Badu Boi Badesi"
2	16M	"Loc. Su Campu - Oschiri - Berchidda - Monti"
2	24-bis 1 tratto	"Budoni - frazione S. Pietro - confine Provincia di Nuoro"
2	24-bis 2 tratto	"confine Provincia di Nuoro - Tamarispa - S. Lorenzo - confine Provincia di Nuoro"
2	32	"loc. Nuraghe S. Maria accesso a Osidda"
2	35	"Accesso a Bortigiadas"
2	37	"Confine Provincia di Sassari loc. Nuraghe S. Maria - Oschiri"
2	58	"loc. Cantoniera Juncu-Viddalda"
2	66	"rotatoria Zappali- Stazione Enas"
2	70	" Bassacutena – Porto Pozzo ”
2	79	"Loiri - Berchideddu "
2	87	intersezione SP 24 - Monte Littu - Santa Giusta - Vaccileddi SS 125
2	95	"Alà dei Sardi - loc. Piras" - "diramazione collegamento SP 24"
2	95-BIS	"collegamento SP 24-SP 95"
2	100	"Z. Ind.le S. Antonio di Gallura - Cant. La Crucitta"
2	107	"Buddusò - bivio per Osidda"
2	110	"Padru - Sitagliacciu"
2	115	"Arzachena-Bassacutena,"
2	119	"Accesso a Bonaita"
2	120	"da periferia S. Antonio di Gallura a loc. Stazzu Tradim
2	129	"Accesso a Badde Suelzu"
2	137	"Carana - Diga Liscia"
2	138	"Berchidda – loc. Lu Miriacheddu SS 127"
2	138-BIS	dalla SP 138 loc. li Coddì alla località Sa Raina SP 147

2	139	San Santino – San Giacomo – Serra Luchia
2	140	"Calangianus -Stazione di Luras ex intersezione SP 10"
2	144	Sos Runcos - Sa Pedra Bianca
2	145 1 tratto	"Berchideddu Cant. Mazzinaiu SS 389" - "diramazione Sos Coddos"
2	145 2 tratto	"diramazione loc. Trainu Moltu - loc. Mamusi" - "diramazione Mamusi-Padru"
2	146	"Bortigiadas - Viddalba"
2	147	Monti - Telti
2	151	"Telti - Aratena - La Piana - Stazione Enas"
2	159	SP 16/M Oschiri - Madonna di Castro - Ponte frassu - confine Provincia SS
2	163	Cant.ra Oddastru - loc. La Galleria direzione Diga Liscia"
2	164	Alà dei Sardi Lattari Coiluna SS 389
2	174	"San Pantaleo - Stazzu Saraghinu"
2	175	"S. Giovanni - Serra Luchia"